

REGOLAMENTO DIDATTICO dei Corsi Accademici di Primo Livello

Milano, 24.09.2018



MUSSIDA MUSIC PUBLISHING SRL
VIA ELIO REGUZZONI, 15 | 20125 MILANO | ITALY
T +39 02 641146.1 | F +39 02 641146.23
WWW.CPM.IT | EMAIL: corsi@cpm.it

P.I. / C.F. 05345880966 | REA: MI-1814294
CAPITALE SOCIALE 25.000,00 I.V.

Art. 1 – Generalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello Statuto di Autonomia del CPM Music Institute® di Milano (di seguito denominato CPM®), gli ordinamenti didattici dei corsi di Diploma Accademico di Primo Livello.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti al CPM® sono riportati nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente regolamento.

Art. 2 – Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

- a. **aree disciplinari:** l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai D.M. n. 90 del 3 luglio 2009 e successivo D.M. n. 119 del 20 febbraio 2013;
- b. **attività formative:** tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- c. **campo disciplinare:** disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
- d. **consiglio di corso:** l'insieme dei professori delle discipline afferenti al corso di diploma e uno studente designato dalla consulta degli studenti;
- e. **corsi di studio:** i corsi di diploma accademico di primo livello;
- f. **credito formativo accademico**, di seguito denominato CFA: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- g. **curriculum:** l'insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
- h. **declaratoria:** la descrizione del settore disciplinare;
- i. **dipartimento:** la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
- j. **obiettivi formativi:** l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
- k. **offerta formativa:** l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dal CPM®;
- l. **ordinamenti didattici dei corsi di studio:** l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
- m. **regolamenti dei corsi di studio:** i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
- n. **scuola:** l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;

- o. **settori artistico-disciplinari:** raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
- p. **struttura didattica:** la struttura che programma e coordina il servizio didattico.

Art. 3 - Organismi responsabili delle strutture didattiche

Il CPM®, nel rispetto dello Statuto di Autonomia, si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il loro funzionamento.

Art. 4 - Titolo di studio e offerta formativa

1. Il CPM® rilascia il seguente titolo di studio: Diploma Accademico di Primo Livello, conseguito al termine del corso di Diploma Accademico di Primo Livello in Popular Music.
2. Oltre ai corsi di studio di cui al comma precedente, il CPM® attiva ulteriori attività formative disciplinate **in appositi regolamenti**.

Art. 5 - Durata dei corsi di studio: tempo pieno e tempo parziale

1. Per conseguire il Diploma Accademico di Primo Livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti.
2. Negli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso:
 - a. curriculum con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi;
 - b. curriculum con durata pari al doppio di quella normale, per studenti che si qualificano “non impegnati a tempo pieno negli studi”.
3. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata normale dei corsi accademici di primo livello è di tre anni.
4. Salvo diversa opzione all’atto dell’immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. Gli ordinamenti didattici dei corsi disciplinano le modalità di passaggio da un curriculum all’altro; tale passaggio deve comunque essere richiesto al Direttore Didattico, sentita la struttura didattica competente, la quale relazionerà sugli anni di iscrizione e la carriera svolta. Il Consiglio Accademico delibera in merito.

Art. 6 - Ordinamento dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, elaborati e proposti dalle strutture didattiche competenti, sono approvati dal Consiglio Accademico e adottati con decreto del Direttore Didattico successivamente all’approvazione ministeriale.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso il CPM®, determinano:
 - a. le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative Scuole di appartenenza;
 - b. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curriculum;
 - c. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa riferiti alle tipologie di attività formative accademiche (di base, caratterizzanti, affini o integrative, ulteriori), articolate in uno o più settori artistico-disciplinari;

- d. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
- e. la tipologia delle attività formative, in relazione al D.M. 11. 154 del 12 novembre; le ore di lezione frontale;
- f. le forme di valutazione per l'attribuzione dei CFA.

Art. 7 - Tipologia delle forme didattiche

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali prevalentemente individuali, lezioni frontali prevalentemente collettive, a gruppi, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.
2. I regolamenti dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa indicandone gli obblighi di frequenza nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia.
3. Le diverse attività formative, sulla base della normativa vigente, sono raggruppate in:
 - a. Attività formative relative alla formazione di base;
 - b. Attività formative caratterizzanti;
 - c. Attività formative integrative o affini;
 - d. Attività formative ulteriori;
 - e. Attività formative a scelta dello studente;
 - f. Attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
4. Le attività formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio, di ricerca e di produzione artistica.

Art. 8 - Propedeuticità e sbarramenti

1. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di taluni insegnamenti o altra attività formativa.
2. Per discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia superato l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Tuttavia l'accesso a ogni esame o verifica di annualità successive alla prima prevede inderogabilmente il superamento di quelli delle annualità precedenti.
3. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

Art. 9 - Didattica multimediale e a distanza

Il CPM® può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza.

Art. 10 - Lingua d'insegnamento

La lingua d'insegnamento normalmente adottata è quella italiana.

Art. 11 - Attività formative propedeutiche

Il CPM® organizza corsi di formazione musicale propedeutici all'accesso ai propri corsi accademici di primo livello, specificamente indirizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità richieste in ingresso dai regolamenti di ciascun corso di studio. La struttura di tali attività propedeutiche è stabilita nel regolamento dei corsi pre-accademici.

Art. 12 - Programmazione didattica

1. Il calendario accademico va dal **1° Novembre al 31 ottobre** dell'anno successivo ed è emanato dal Direttore Didattico di norma entro il **31 marzo**.
2. Il Consiglio Accademico, tenuto conto delle eventuali proposte formulate dalle strutture didattiche competenti, fissa le linee di indirizzo della programmazione delle attività didattiche.
3. Il personale docente è tenuto a svolgere le attività didattiche nell'ambito del contesto programmatico e organizzativo deliberato dai competenti organi accademici.
4. Gli insegnamenti hanno di norma durata annuale o semestrale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
5. In casi particolari ulteriori attività di didattica finalizzata possono essere programmati nei periodi di interruzione delle normali attività didattiche.
6. Le sessioni d'esame, incluse le prove finali, sono di norma tre per il conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello;
7. Il CPM® pubblica il calendario degli esami con un anticipo di almeno quindici giorni.
8. Le prove finali per il conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello si svolgono entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; per gli studenti che, avendo già sostenuto tutti gli esami, dovessero iscriversi all'anno seguente per sostenere le sole prove finali, l'iscrizione per quest'ultimo anno avviene in forma agevolata.

Art. 13 - Modalità di reclutamento docenti

L'attribuzione delle docenze spetta al Presidente, sulla base di graduatorie interne, compilate da apposita commissione, e valutate le domande pervenute a seguito di Bando reso pubblico attraverso il sito web.

Art. 14 - Verifica e valutazione delle attività didattiche

1. Il Consiglio Accademico provvede periodicamente a prendere le iniziative più atte a garantire l'efficacia, la funzionalità e la qualità della didattica.
2. I risultati della verifica, oltre che oggetto di valutazione da parte degli organi di governo per le opportune azioni, sono portati a conoscenza delle strutture didattiche per gli interventi di competenza.
3. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica.

Art. 15 - Commissioni per gli esami di profitto

1. Gli esami di profitto si svolgono di fronte ad una Commissione che ne assicura la regolarità e, di norma, il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente e della tipologia di prove.
2. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore, su indicazione dei Dipartimenti e, ove necessario, delle strutture didattiche competenti. Ogni Commissione è formata dal docente del corso e da almeno altri due docenti della stessa disciplina, o di disciplina tradizionalmente affine, o di specifica e comprovata competenza. Le Commissioni sono formate includendovi, di norma e salvo gravi e comprovati motivi, il docente dello studente esaminato.
3. Il Presidente della Commissione coordina i lavori e assicura il regolare svolgimento dell'esame.
4. Possono far parte della Commissione anche esperti della materia esterni all'Istituzione.
5. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 16 - Commissioni per la prova finale

1. La prova finale si svolge in forma pubblica, di fronte ad una Commissione, costituita da non meno di cinque componenti, che ne assicura la regolarità.
2. Le Commissioni per la prova finale sono nominate dal Direttore, su indicazione dei Dipartimenti, e sono composte dallo stesso o suo delegato, che le presiede, e devono comprendere il/i professori che hanno curato la preparazione della prova finale, da almeno un docente della disciplina d'indirizzo e da uno o più professori del CPM® che assicurino trasversalità di rappresentanza delle diverse aree disciplinari.
3. Possono far parte delle Commissioni esperti della materia esterni all'istituzione.

Art. 17 - Ammissione ai corsi di studio

1. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello è riservata agli studenti che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o, in caso di spiccate capacità e attitudini, che conseguiranno lo stesso entro il completamento del corso di studio. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
2. L'ammissione ai corsi di cui al comma precedente è subordinata al superamento di un esame di selezione che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio conformemente alle linee guida definite dal Consiglio Accademico.
3. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Consiglio Accademico nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.
4. Il candidato che risulti idoneo ha diritto ad iscriversi solo se rientra nell'eventuale numero programmato.

Art. 18 - Esame di ammissione

1. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa con una delle seguenti indicazioni: idoneo, idoneo "con obblighi formativi", non idoneo. Agli idonei viene inoltre attribuito un voto espresso in trentesimi ai fini della graduatoria.
2. La Commissione dell'esame di ammissione, per ogni singolo corso, è nominata dal Direttore, su indicazione dei Dipartimenti, ed è formata da almeno tre docenti. La commissione può essere integrata per la verifica delle conoscenze di base del candidato.

Art. 19 - Debiti e ammissione condizionata

1. Qualora lo studente, durante l'esame di ammissione, evidenzia lacune nella preparazione, avrà l'obbligo di colmare i debiti rilevati attraverso la frequenza di apposite attività formative e il superamento delle relative verifiche proposte dai Dipartimenti o dalle strutture didattiche competenti e deliberate dal Consiglio Accademico.
2. I criteri per l'attribuzione dei debiti sono regolamentati sulla base delle proposte dei Dipartimenti o delle strutture didattiche competenti e deliberati dal Consiglio Accademico.

Art. 20 - Iscrizioni

1. La qualifica di studente del CPM® è riservata agli iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e con i versamenti di tasse e contribuzioni previsti.
2. Le domande di immatricolazione ed il rinnovo dell'iscrizione avvengono nei tempi stabiliti dal calendario accademico.

Art. 21 - Fuori corso

1. Lo studente a tempo pieno che, pur avendo completato gli anni di iscrizione della durata normale del corso, non abbia maturato i CFA sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici (per un totale complessivo pari al doppio della durata normale del corso) per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di studente "fuori corso".
2. Sia lo studente che si iscrive come "fuori corso" che lo studente "non impegnato a tempo pieno negli studi", possono eccezionalmente prorogare, salvo disponibilità, il loro diritto di frequenza alle lezioni per un massimo di un anno.

Art. 22 - Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curriculum di ciascun corso di studi, con l'indicazione delle discipline, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.
2. Il piano degli studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.

3. Il piano degli studi è approvato dal Dipartimento o dalla struttura didattica competente, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico.
4. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani degli studi ha luogo entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico.

Art. 23 - Crediti formativi accademici

1. Il CPM® aderisce al E.C.T.S. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dal CPM® danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.
2. Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: individuali; d'insieme o di gruppo; collettive teoriche o pratiche; laboratori.
4. L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata di norma in sessanta crediti.

Art. 24 - Acquisizione e riconoscimento dei crediti

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a. il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;
 - b. la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'Istituzione;
 - c. lo svolgimento, anche esternamente al CPM®, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente e giudicate congrue dal Dipartimento o dalla struttura didattica competente;
 - d. il superamento della prova finale.
2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione. Il riconoscimento dei crediti per queste attività spetta ai Dipartimenti o alle strutture didattiche competenti, i quali debbono espletare questo compito entro metà settembre, previa richiesta da parte dello studente con apposito modulo. In tal modo lo studente potrà compilare il proprio piano degli studi in modo adeguato. Per i nuovi iscritti il riconoscimento di questi crediti formativi verrà effettuato entro il mese di novembre: in tal modo lo studente iscritto al primo anno dei corsi dell'Alta Formazione potrà presentare il proprio piano degli studi in modo adeguato.

3. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio o da altra istituzione di pari grado, i Dipartimenti o le strutture didattiche pertinenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
 - a. riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
 - b. riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;
 - c. il CPM® può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.
4. All'atto dell'iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente al CPM®, attestate da idonea documentazione.

Art. 25 - Competenze linguistiche

1. Il CPM® organizza appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua comunitaria, oltre all'italiano, tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.
2. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne al CPM®.
3. L'ammissione degli studenti stranieri è sottoposta alla verifica di un'adeguata conoscenza della lingua italiana: in caso di esito parzialmente negativo della verifica viene loro attribuito un debito formativo da assolvere con l'obbligo di frequenza del corso di Lingua italiana per stranieri, ove attivato, ed il superamento dei relativi esami.

Art. 26 - Esami e altre forme di verifica del profitto

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione della frequenza delle discipline dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti.
2. È consentito lo svolgimento dell'esame, se previsto, al termine del corso, anche fuori dalla sessione d'esami più vicina temporalmente, purché ne sia data ampia pubblicità nei tempi e nei modi più adeguati. Dalla sessione d'esami successiva, l'esame di questa disciplina dovrà essere svolto come da prassi (all'interno del periodo della sessione d'esami).
3. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini dell'acquisizione

dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.

4. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.
5. Nel caso di una attività formativa articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche competenti potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuno dei moduli.
6. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici, le verifiche di norma danno luogo a votazione per gli esami di profitto, ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.
7. Il voto è espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto/30 e se la votazione viene accettata dallo studente. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.
8. Lo studente ha facoltà di rifiutare il voto proposto dalla commissione; in tal caso l'esame si potrà ripetere; in tal caso la votazione dell'esame viene riportata soltanto sul verbale come "non accettata" dallo studente, ma non viene riportata sul libretto.
9. Lo studente ha facoltà di ritirarsi durante lo svolgimento dell'esame.
10. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento dell'identità, quale attestazione di presenza alla prova.
11. Il regolamento didattico può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.
12. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di verifica.
13. La votazione, se accettata dallo studente, è riportata a cura del presidente della commissione esaminatrice sul libretto dello studente.
14. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.

Art. 27 - Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti

1. La partecipazione alle attività di produzione, anche in campo editoriale, e di ricerca in campo musicale svolte al CPM®, può contribuire alla maturazione dei crediti.
2. Il CPM® progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stage e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curriculum dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.
3. La partecipazione degli studenti ad attività di formazione didattica, artistica e di produzione esterna al CPM® deve essere autorizzata dal Direttore Didattico, sentito il Dipartimento o la struttura didattica competente e non deve comunque essere in conflitto con le attività didattiche, di produzione e ricerca del CPM® medesimo.

Art. 28 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano degli studi, meno quelli previsti per la prova finale.
2. L'esame finale è di norma costituito da una prova di carattere interpretativo-esecutivo, compositivo o analitico-critico-musicologico, inerente l'indirizzo caratterizzante del corso di studi.
3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti delle singole Scuole;
4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative; il voto finale non può essere rifiutato.
5. La media ponderata è calcolata nel seguente modo:
 - a. per ogni esame superato si moltiplica il voto ottenuto per il numero di crediti complessivi attribuiti alla disciplina;
 - b. la somma dei punteggi così ottenuti fornisce la sommatoria VC=Voto Crediti;
 - c. le valutazioni di idoneità, l'assolvimento di eventuali debiti formativi e la verifica della conoscenza della lingua straniera non influiscono sul calcolo della media;
 - d. la somma del numero di crediti degli esami sostenuti fornisce la sommatoria dei crediti SC;
 - e. la divisione di VC per SC fornisce la media ponderata.
6. Eventuali lodi verranno conteggiate, ciascuna, come singoli punti aggiuntivi da moltiplicarsi per il numero di CF complessivi attribuiti alla disciplina.
7. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 7/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.
8. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico.
9. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
10. Il CPM® rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Art. 29 - Diritto allo studio

1. Agli studenti iscritti ai corsi accademici di primo livello si applicano le norme e i benefici previsti dal diritto allo studio universitario.
2. Il CPM® assicura la migliore integrazione agli studenti diversamente abili.

Art. 30 - Orientamento e tutorato

1. Il CPM® promuove attività di orientamento alla scelta accademica sia attraverso incontri sia attraverso la produzione e la diffusione di materiale didattico anche multimediale e di test di autovalutazione;
2. Anche al fine di agevolare una scelta consapevole degli studi, il CPM® fornisce adeguata informazione sui percorsi formativi delle varie strutture didattiche e diffonde il manifesto annuale degli studi.
3. Il CPM® attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
4. Il CPM® istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sulle attività del CPM® e quant'altro ritenuto di interesse per gli studenti.
5. Il CPM® si attiva per una completa integrazione degli studenti diversamente abili anche attraverso l'attivazione di progetti speciali.

Art. 31 - Fonti normative pertinenti il Regolamento

Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei decreti in vigore e dello Statuto di Autonomia.

Art. 32 - Controversie

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente il Direttore Didattico.

Luca Nobis
Direttore Didattico